


DA PARTE  DEL RE:

# ORDINANZA DEL SIGNOR INTENDENTE

Per la dichiarazione delle Case, e luoghi appigionati durante  
li due anni dal 1.<sup>o</sup> Ottobre 1778. al 1.<sup>o</sup> Ottobre 1780.

**CLAUDIO FRANCESCO BERTRAND DE BOUCHEPORN**  
CAVALIERE, CONSIGLIERE DEL RE IN TUTTI I SUOI CONSIGLI, MAESTRO DELLE SUPPLICHE ORDINARIO  
DEL SUO PALATTO, INTENDENTE DI GIUSTIZIA, POLIZIA, FINANZE, FORTEIFICAZIONI, VIVIERI PRESSO  
DELLE SUE TRUPPE, E COMMISSARIO SPEDITO DA SUA MAESTA' PER L'ESECUZIONE DEI SUOI ORDINI  
NELL'ESTENSIONE DELL' ISOLA DI CORSICA ED ALTE' DIPENDENTI DA ESSA, ORDINATORE, CONSER-  
VATORE, E RIFORMATORE GENERALE DEI BOSCHI E FORESTE DELLA DETTA ISOLA.

**S**UA MAESTA' avendo dichiarato con l'articolo 12. della sua Ordinanza del 24. Ottobre 1772.  
che le Case, Appartamenti, Camere, e luoghi appigionati nell'Isola, sia a dei particolari  
che per le Truppe ed il servizio del Re, pagherebbero una tassa dei due ventunesimi del  
loro prodotto per esserne destinato il montante al pagamento delle pigioni dovute dalla  
Nazione per gli alloggiamenti dei Soldati, Scuderie, Magazzini, ed Ospitali delle Truppe;  
che in conseguenza tutti i proprietari di Case, Abitazioni, Appartamenti, e Fabbriche di  
qualsunque sorte sarebbero tenuti sotto le pene portate dall'Ordinanza del nostro Predecessore del 7. Mar-  
zo 1772. di fare la dichiarazione delle pigioni che avranno ritirate in ogni anno, il che è stato sol-  
tamente eseguito fino al 1.<sup>o</sup> Ottobre 1778; e volendo Noi provvedervi per li due anni che sono maturati  
al 1.<sup>o</sup> Ottobre 1780.

Noi dichiariamo che fra il termine di quindici giorni dopo la pubblicazione che gli Ufficiali Muni-  
cipali della Comunità di Pieve di  faranno fare della nostra presente  
Ordinanza, tutti i Proprietari faranno tenuti di rimettere ai detti Ufficiali Municipali una dichiarazione  
in iscritto delle pigioni che essi avranno ritirate in ciascuna delle due annate dal 1.<sup>o</sup> Ottobre 1778. al  
1.<sup>o</sup> Ottobre 1780. delle loro Case, Camere, e luoghi qualunque siano, di cui ognuno descriveranno il  
numero, distinguendo le case appigionate ai particolari da quelle state occupate dalle Truppe o per il  
servizio del Re, e benchè per queste ultime non siano ancora pagate le pigioni, non ostante però ciascun  
Proprietario, sarà tenuto di dichiarare il prezzo della pigione annuale stata fissata dal Commissario di Guerra,  
il tutto sotto pena di esser tassato al doppio come contravveniente alle disposizioni del suddetto articolo 12.  
dell'Ordinanza di Sua Maesta', per esserne indi arrestato dagli Ufficiali Municipali sopra le dette dichia-  
razioni uno stato generale conforme al modello qui sotto segnato, che da loro verrà rimesso al nostro  
Suddelegato dell'Intendenza, il quale, dopo averne fatta comunicazione al Caserniere del Dipartimento,  
come puote delle dette dichiarazioni per farvi le sue osservazioni e prenderne tutte le informazioni che  
potrebbero fargli conoscere la fedeltà delle dichiarazioni, le rinverrà di bel nuovo agli Ufficiali Muni-  
cipali per esser da loro esaminate definitivamente ed in seguito rimesse al suddetto Suddelegato per farci per-  
venire il tutto ad effetto di esser proceduto alla formazione dei ruoli dell'imposizione che sarà dovuta per  
le dette due annate dal 1.<sup>o</sup> Ottobre 1778. al 1.<sup>o</sup> Ottobre 1780. Inauguriamo ai detti Ufficiali Muni-  
cipali di conformarsi senza alcun ritardo alla presente nostra Ordinanza, alla quale il detto nostro Sudde-  
legato terrà esattamente la mano.

Fatto in Parigi il 27. Marzo 1781.

Sottoscritto DE BOUCHEPORN.

PROVINCIA D

COMUNITA' D

PIEVE D

Stato generale delle dichiarazioni fornite dai Proprietari, che hanno appigionato delle Case  
nelle due annate del 1.<sup>o</sup> Ottobre 1778. al 1.<sup>o</sup> Ottobre 1780.

NOMI PROPRIETARI	NUMERO DELLE CAMERE e Luoghi appigionati durante le due annate dal 1778. al 1780.		MONTANTE delle Pigioni in lire toscan.	Nomi dei Proprietari che non hanno fatto la Dichiarazione.	OSSERVAZIONI
	Al Particolari.	Per le Truppe, o per il servizio del Re.			
	Si farà segnare il prezzo della pigione di ciascun di questi otto.			Nota: Gli Ufficiali Municipali dovranno in questo stato far menzione delle Case ed dei Luoghi appigionati per le Truppe.	